L'A.d.E. chiarisce che il Superbonus per le aree terremotate è prorogato al 2025 solo per gli edifici inagibili

Nota Redazionale

Con la risoluzione del 15 febbraio 2022, n. 8, l'Agenzia delle Entrate, viste anche le numerose richieste di chiarimento, si è di recente espressa circa l'ambito soggettivo ed il periodo temporale entro il quale poter beneficiare della detrazione di cui all'art. 119, comma 8-*ter* del d.l. n. 34/2020 (c.d. "decreto rilancio").

La disposizione ivi contenuta permette di usufruire della detrazione pari al 110% di cui ai commi 1-*ter,* 4-*ter* e 4-*quater* del medesimo articolo per tutte quelle spese sostenuto entro il 31 dicembre 2025 (nello specifico, i richiamati commi disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi già previsti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici). Tale possibilità spetta però unicamente per quegli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti eventi sismici dopo il 1° aprile 2009 e nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Viene specificato nella risoluzione in commento che la disposizione di cui al comma 8-*ter* si applica alle spese sostenute per gli interventi *Superbonus* per i quali è però prevista, complementarmente, anche l'erogazione dei contributi di cui ai commi 1-*ter,* 4-*ter* e 4-*quater* dell'art. 119 cit.

Per ricevere l'erogazione di quest'ultimi è tuttavia richiesto l'attestazione di un c.d. nesso di casualità danno-evento tra l'evento sismico e il danno subito dall'immobile oggetto di intervento. L'entità del danno, nonché la sua diretta riconducibilità all'evento sismico, deve pertanto essere attestato mediante la scheda *AeDES* che riconosce un'inagibilità di livello B. C ed E.

L'imprescindibilità di un così puntale requisito comporta che il comma 8-*ter* non possa applicarsi a quegli edifici che pur ubicati in un'area terremotata non abbiano però subiti danni derivanti dall'evento sismico. Deve pertanto sussistere il predetto nesso di casualità.

Da ultimo, l'agenzia chiarisce che il l'aumento del 50% del limite di spesa ammesso al *Superbonus* per quegli interventi antisismici o volti all'efficientamento energetico spetta per quelle spese che siano state sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali lo stesso *Superbonus* spetta nella misura piena del 110%.